



## UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

AFFARI GENERALI E LEGALI

Ufficio Atti Normativi

D.R. N. 280/2008-09

### IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'articolo 6 recante norme in materia di "Autonomia delle Università";
- Visto il Decreto MIUR 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" e i relativi decreti attuativi;
- Visto il Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto il Decreto MIUR 31 gennaio 2006, n. 147 sul "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006 che dispone l'adeguamento, entro diciotto mesi da tale data, degli ordinamenti didattici delle sopraccitate Scuole di specializzazione in conformità alle disposizioni in esso contenute, oltre al cambio di denominazione, fra le altre, della 'Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte' in 'Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici';
- Vista la nota MUR del 18 giugno 2007 con cui si informano gli Atenei che sono state predisposte le procedure informatizzate per consentire sia l'adeguamento delle Scuole di Specializzazione già esistenti, che l'eventuale istituzione di nuove;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.R. n. 368/95-96 del 20 gennaio 1996 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la Tabella M, Parte II;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 24;
- Visto il D.R. n. 477/2007-08 del 3 gennaio 2008 con cui, espletata la procedura relativa alla trasformazione della Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte in Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, veniva disposta, a decorrere dall'anno accademico 2008-09, la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo con la previsione dell'Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici.
- Ravvisata la necessità, a seguito dell'estensione alle Scuole di Specializzazione delle procedure informatizzate relative alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo, di disciplinare comunque in apposito Regolamento l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Specializzazione come trasformata;
- Vista la delibera del 27 maggio 2008 con la quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte e in adeguamento al D.M. n. 147/200, ha approvato il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici in oggetto;
- Vista la delibera n. 11 del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia del 10 settembre 2008 relativa alla rettifica dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento

gh



della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, non considerata per mero errore materiale, benché concordata in seno al Consiglio di Facoltà del 27 maggio 2008;

- Vista la delibera del Senato Accademico n.1 del 3 novembre 2008 relativa all'approvazione della rettifica dell' articolo 7, comma 1, del citato Regolamento, nei termini considerati;

- Vista la delibera n. 5 del 7 luglio 2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato il succitato Regolamento della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici;

- Ravvisata la necessità e l' urgenza di procedere alla emanazione del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici;

## DECRETA

### *Articolo unico*

1. A decorrere dall'anno accademico 2008-09, il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici di cui al D.R.n. 477/2007-08 del 3 gennaio 2008, risulta quello riportato nel testo allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 10 dicembre 2008

IL RETTORE



*Allegato al D.R. N. 280 del 10 dicembre 2008*

## **REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI**

### **Art. 1 - Principi Generali**

1. In attuazione del D.M. 31 gennaio 2006, presso l'Università degli Studi di Siena, è istituita la "Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici" per la formazione di specialisti con specifico profilo scientifico-professionale nel settore della tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.
2. La Scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica di ricerca nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali, storico-critiche, tecniche, giuridiche ed economiche, finalizzate alla conoscenza, tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in tutti i suoi aspetti, dal Tardo-Antico al Contemporaneo, sia in Italia che all'estero.
3. La Scuola rilascia il Diploma di "Specialista in Beni Storico Artistici", corredato di una certificazione relativa all'intero percorso svolto dallo specializzando, con l'indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

### **Art. 2 - Durata**

1. Il corso di studi della Scuola di Specializzazione ha la durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevede l'acquisizione di 120 CFU, di cui 70 CFU riservati all'attività didattico-formativa e all'attività di studio, 30 CFU riservati a tirocini e stages, e 20 CFU alla prova finale.
2. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e, dunque, complessivamente, di sessanta iscritti per l'intero corso biennale di studi.

### **Art. 3 - Docenti e Strutture**

1. All'attuazione delle attività didattiche provvedono principalmente docenti e strutture della Facoltà di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Archeologia e Storia dell'Arte dell'Università di Siena, con la collaborazione anche di singoli docenti delle Facoltà di Giurisprudenza, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, e di Ingegneria dell'Università di Siena, nonché esperti di provata competenza specifica.
2. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della Scuola e quella principale di svolgimento delle attività didattico-formative.

### **Art. 4 - Ammissione**

1. Alla Scuola si accede mediante concorso di ammissione pubblico per esame e



- titoli. La tipologia e i contenuti delle prove dell'esame d'ammissione, nonché i criteri di valutazione dei titoli sono indicati nel Bando annuale del concorso.
2. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Storia dell'Arte (Classe 95/S), che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola.
  3. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria (ex Magistero), Architettura, Conservazione dei Beni Culturali e DAMS secondo il previgente ordinamento (quadriennale), con tesi in argomento storico-artistico
  4. Sono ammessi inoltre coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, equipollente a quello indicato al comma 2. L'equipollenza, ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola, del titolo conseguito all'estero, è dichiarata dalla Scuola medesima.
  5. Sono ammessi a frequentare il primo anno della Scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili di cui all' Art. 3, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato, secondo quanto indicato nel Bando annuale di concorso.
  6. Al secondo anno della Scuola si accede attraverso il superamento di un esame teorico-pratico sugli insegnamenti del primo anno di corso nonché, conseguentemente, ad una valutazione annuale complessiva che tenga conto degli stages e tirocini previsti. La valutazione viene espressa con giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente.
  7. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

#### **Art. 5 - Prova finale**

1. La prova finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione consiste nella discussione di un elaborato, con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche. La valutazione è espressa in settantesimi.
2. La Commissione esaminatrice si compone di sette membri effettivi e due supplenti scelti tra i docenti titolari di incarico di insegnamento.

#### **Art. 6 - Ordinamento didattico**

1. Nel rispetto del D.M. 31 gennaio 2006, l'ordinamento didattico della Scuola risulta essere il seguente:

1. Ambito di STORIA DELL'ARTE      30 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-L-ART/01 Storia dell'arte medievale

-L-ART/02 Storia dell'arte moderna

-L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

2. Ambito di MUSEOGRAFIA E MUSEOLOGIA      15 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

-L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro



3. Ambito di CONSERVAZIONE, DIAGNOSTICA E RESTAURO	10 CFU
Settori scientifico-disciplinari:	
-CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali	
-FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)	
-ICAR/19 Restauro	
4. Ambito di ECONOMIA, GESTIONE E COMUNICAZIONE	9 CFU
Settori scientifico-disciplinari:	
-SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	
-SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	
5. Ambito di LEGISLAZIONE RELATIVA AI BENI CULTURALI	6 CFU
Settori scientifico-disciplinari:	
-IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	
-IUS/14 Diritto dell'unione europea	
PROVA FINALE	20 CFU
STAGES E TIROCINI	30 CFU
Totale	120 CFU

#### **Art. 7 - Attività didattico-formative**

1. Nell'arco dei due anni di corso vengono attivati "moduli didattici" relativi a settori scientifico-disciplinari compresi nei cinque "ambiti" di cui all'Art.6, distribuiti per annualità nei corsi previsti.
2. Le lezioni sono integrate da attività pratiche di tirocinio e di stages.
3. A ciascun credito formativo, corrispondono 25 ore di impegno medio, delle quali 17 ore per attività di studio.
4. L'attività didattico-formativa comprende per il primo anno non meno di mille ore (pari complessivamente a 40 CFU), da distribuire fra lezioni, seminari, esercitazioni, sopralluoghi, visite guidate, ricerche (320 ore) e attività di studio (680 ore). Mentre per il secondo anno, che prevede anche la preparazione dell'elaborato scritto, con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione, pari a 20 CFU), l'attività didattico-formativa comprende complessivamente non meno di settecentocinquanta ore (pari complessivamente a 30 CFU), fra lezioni, seminari, esercitazioni, sopralluoghi, visite guidate, ricerche (240 ore) e l'attività di studio (510 ore). Alle attività pratiche, stages e tirocini, dovranno essere inoltre dedicate non meno di settecentocinquanta ore, da ripartirsi nei due anni di corso (pari a complessivamente 30 CFU).
5. Nell'impostazione dell'attività didattico-formativa i settori scientifico-disciplinari di riferimento indicati negli "ambiti" di cui all' Art.6 possono essere articolati in "moduli didattici" costituenti ciascuno una specifica proposizione di formazione scientifico-professionale, e iscritti nelle due annualità di corsi previsti, ordinati secondo una prevalenza di interessi medioevali e moderni o contemporanei.
6. Nell'attività didattico-formativa della Scuola le lezioni, i seminari, ecc. sono modulati sulla durata di 2 ore.



### **Art. 8 - Diploma di specializzazione**

1. Attraverso un giudizio conclusivo che tenga conto anche delle valutazioni complessive riportate negli esami annuali e del profitto e nelle attività di stages e tirocinio, il "diploma di specializzazione" è conferito dopo il superamento dell' esame finale di cui all' articolo 5.

### **Art. 9 - Obbligo di frequenza**

1. La frequenza alle attività didattico-formative della Scuola e all'attività di stages e tirocinio è obbligatoria. Il Consiglio della Scuola ne stabilisce le modalità di verifica. Non saranno ammesse assenze in misura superiore al 20% del complesso di tali attività. 2. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il Consiglio della Scuola può riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente all'ambito di specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica, in Italia o all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

### **Art. 10 - Studi compiuti all' estero**

1. Gli specializzandi possono trascorrere, su autorizzazione del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere, e da considerarsi nell'ambito di stages e tirocini.
2. Il periodo di studi all'estero viene valutato secondo criteri e modalità individuate dal Consiglio della Scuola.

### **Art. 11 - Tirocinio e stages**

1. Ai fini dello svolgimento di stages e tirocini, l'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, stipula convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e con istituzioni pubbliche o private, di particolare qualificazione in relazione al programma formativo scientifico-professionale della Scuola.
2. Su proposta del Consiglio della Scuola, l'Università stipula altresì convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento di particolari ulteriori iniziative formative scientifico-professionali, o di ricerche, o di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi. Tra gli Enti pubblici vanno considerati prioritariamente gli Enti pubblici a base territoriale.
3. Ai fini dell'arricchimento dell' attività didattico-formativa scientifico-professionale, su proposta del Consiglio della Scuola, l'Università può stipulare convenzioni con altre Università per una loro partecipazione alla gestione della Scuola, pur rimanendo, l'Università di Siena, sede amministrativa della stessa.



## **Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, vale quanto previsto dalla normativa ministeriale specifica in materia e dalla normativa di Ateneo.